



COMUNE DI SALBERTRAND

P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, N.1 C.A.P.10050

partita IVA-C.F. 00881010011

Tel 0122/854595 Fax 0122/854733

e-mail info@comune.salbertrand.to.it

pec salbertrand@pec.it



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** di **Prima** sessione **Ordinaria**, nelle persone dei Sigg.

POURPOUR ROBERTO P
TICLI MASSIMILIANO EZIO P
P

BERTOLOTTI GIORGIO P
POURPOUR MATTIA P
MARCHINO SIMONA P
PANERO MARIA CARLA P

BACCON CHRISTIAN P
CONTESTABILE CLORINDO GUIDO

SERRA ROBERTO GIULIO P
DOLCI ELMO P
VALLIERI ROBERTA P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante DR.SSA
MARIETTA CARCIONE.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che a seguito della delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Rilevato che ARERA con Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Rilevato che l'art. 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali;

Richiamata la delibera ARERA n. 389 del 03.08.2023 afferente l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti MTR-2 che in modo puntuale definisce le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, precedentemente previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

Richiamata la procedura di approvazione (2022-2025) e di aggiornamento biennale (2024-2025) del Piano Economico Finanziario di cui agli articoli 7 e 8 della deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF, aggiornati alla Delibera 7/2024/RIF del 23.01.2024 ;

Rammentato che il C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone), è stato costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 54 Comuni consorziati tra cui il Comune di Salbertrand, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, ossia le Aziende di Servizio (Acsef S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A.).

Considerato pertanto che il C.A.DO.S. svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che il C.A.DO.S ha richiesto a questo Ente con nota acclarata al protocollo n. 3189 del 31.08.2023 i dati d'esercizio relativi agli anni 2021 e 2022 ai sensi della deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, relativi all'aggiornamento biennale della rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per le annualità 2024 e 2025, previste dal metodo tariffario rifiuti MTR-2 ARERA che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per l'aggiornamento del secondo periodo regolatorio;

Rilevato che questo ente ha provveduto a quanto sopra richiesto con nota prot. 3432 del 19.09.2023;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. **7** del 20.04.2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario, il quale ha valore per il biennio **2024-2025** ed in particolare espone, per il **2025**, un costo complessivo di **€ 150.188,00**;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione delle Tariffe Tari 2025 sulla base di quanto al punto precedente;

Considerato che:

- la Tariffa si compone di una parte fissa e di una variabile, rappresentate in modo presuntivo dai coefficienti Ka (parte fissa per le utenze domestiche), Kb (parte variabile per le utenze domestiche), Kc (parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (parte variabile per le utenze non domestiche), indicati nelle tabelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 con valori differenziati per i comuni con popolazione superiore o inferiore/uguale a 5.000 abitanti;
- la tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica ex art. 4 del D.P.R. 158/1999 e s.m.i.;
- la tariffa per le utenze domestiche (art.5 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa collegandola al numero di mq occupati, rapportato al numero dei componenti il nucleo abitativo e per la parte variabile alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti;
- la tariffa per le utenze non domestiche (art.6 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa con riferimento al numero dei mq occupati dall'attività e per la parte variabile alla produzione media annua di rifiuti per mq ricavata in via presuntiva applicando i coefficienti di cui al presente atto.

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Tenuto conto che la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente $UR1,a$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente $UR2,a$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Preso atto che con deliberazione n. 133/2025/R/Rif Arera ha Avviato il procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24

- a decorrere dal **1° gennaio 2025** è istituita la componente perequativa unitaria $UR3,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in **euro/utenza** per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.
- La componente $UR3,a$, inizialmente posta pari a **6 euro/utenza**, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti."
- il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto $UR3$, alimentato dalla componente perequativa $UR3,a$;
- l'importo $IUR3,a \text{ net}$ relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:

$$IUR3,a \text{ net} = UR3,a \times N \text{ utenze } a - BSRU,a$$

- dove:
- $BSRU,a$ è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24.
- Per l'anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all'articolo 3, comma 3.4 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.
- L'Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della $UR3,a$ tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente
- Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto *agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare*", specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a *"9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico"*, aggiornata

dall'Autorità con cadenza triennale *"arrotondando al primo decimale, sulla base valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento"*

- Il bonus consiste in una riduzione *del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente*
- L'individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione, che dovranno essere definite da Arera, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).
- la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l'applicazione di un'apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), istituita e aggiornata dall'Autorità con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell'Autorità, "in modo che la stessa:
 - a) *rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;*
 - b) *trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale*
 - c) *preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti*

Richiamato inoltre l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:

- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
- le tonnellate di rifiuti gestiti. Il valore così ottenuto viene poi pubblicato sotto forma di coefficiente di riparto per essere utilizzato con scopi perequativi;

Considerato che con il provvedimento nr. 133/2025/R/Rif Arera ha è dato mandato ad ANCI di presentare la proposta tecnico economica per l'integrazione della Convenzione esistente fra l'Autorità e ANCI medesima, e di avviare tempestivamente lo sviluppo delle attività necessarie per consentire lo scambio dei flussi informativi funzionali all'erogazione del bonus sociale rifiuti al fine di:

- ✓ di avviare lo sviluppo delle attività necessarie per consentire al sistema SGAte, di ricevere i dati funzionali all'individuazione dei soggetti agevolabili da parte del SII (Sistema informativo integrato) e trasmetterli ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- ✓ prevedere che l'atto integrativo della Convenzione esistente, da sottoporre all'approvazione preventiva dell'Autorità, individui altresì tutte le attività necessarie per consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti e i relativi costi in coerenza con quanto

- disposto dalla deliberazione 575/2024/R/com;
- ✓ disciplinare l'eventuale introduzione di meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- ✓ definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'introduzione di tali nuove disposizioni;

Ritenuto necessario, data l'imminente variazione normativa prevista da ARERA relativa alle modalità applicative del bonus sociale, alla data odierna non ancora stabilite, provvedere a n. 2 invii, acconto e saldo degli avvisi di pagamento TARI anno 2025;

Dato atto che gli avvisi relativi all'acconto del tributo per l'anno 2025, saranno circa il 60% dell'importo dovuto calcolato sulla base delle tariffe deliberate nell'anno 2025 e dovranno essere pagati utilizzando il modello F24 precompilato allegato, in due rate aventi le seguenti scadenze:

- prima rata di acconto: 31.07.2025
- seconda rata di acconto: 30.09.2025

Dato atto che, saranno emesse le bollette a saldo/conguaglio, con scadenza:

- terza rata saldo conguaglio: 30.11.2025

Dato atto che qualora le modifiche attese da ARERA intervenissero in tempo utile per consentire l'elaborazione degli avvisi di pagamento TARI in unico invio, gli stessi saranno elaborati con le stesse scadenze;

Richiamato il regolamento comunale in materia della Tassa rifiuti approvato con C.C. n. 13 del 29.04.2023 valido dal 01.01.2023;

Viste le delibere di Consiglio comunale:

- n. 27 in data 20.12.2024 di approvazione del Documento Unico di programmazione 2025/2027;
- n. 28 in data 20.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.09.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i, dal Responsabile del servizio finanziario;

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

- Presenti n. 11
- Astenuti n. ==
- Votanti n. 11
- Voti favorevoli n. 11
- Voti contrari n. ==

DELIBERA

1. **Di considerare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di prendere atto** del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 7 del 20.04.2024 valido per il biennio 2024-2025 allegato "A".
3. **Di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 nei valori

riportati nell'Allegato "B", allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

4. **Di dare atto che** con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio e redatto dall'autorità competente C.A.DO.S. – Consorzio Ambiente Dora Sangone.
5. **Di dare atto che** alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%.
6. **Di dare atto** inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €.0,10 euro/utenza per la componente *UR1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €.1,50 euro/utenza per la componente *UR2,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
7. **Di predisporre** un ulteriore fondo per il Bonus Sociale mediante l'istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente (*citata in premessa*) perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta il conto gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali. Il bonus si applica dal 1° gennaio 2025, secondo le modalità previste dalla delibera Arera n. 133/2025/R/Rif.
8. **Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - a. prima rata di acconto: 31/07/2025
 - b. seconda rata di acconto: 30/09/2025
 - c. terza rata saldo conguaglio: 30/11/2025
9. **Di dare atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
10. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:
 - presenti: n. 11
 - astenuti: n. ==
 - votanti: n. 11
 - favorevoli: n. 11
 - contrari: n. ==

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ROBERTO POURPOUR

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARIETTA CARCIONE

Il presente documento informatico è firmato digitalmente in originale ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29-04-2025 (art. 124 D.lgs. 267/2000).

li 29-04-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARIETTA CARCIONE
Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
li, 29-04-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARCIONE MARIETTA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' E DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni dal 29-04-2025 al 14-05-2025
Reg. Pubbl. N. 188
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARIETTA CARCIONE